Firmato Da: STRAVINO LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1226a/cabdazade Firmato Da: SEPE ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e427600de0564	rial#: 1bz6a/cabdazade30e9dtc60/6z85zd	erial#: 7e427600de0564d
	irmato Da: STRAVINO LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Se	iimato Da: SEPE ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE S

N. 29806/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron
Rep
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 29806/2019 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLA MOLISANA - A.O.M. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del Presidente C.d.A. Sig. Matteo Falcucci, con sede in Termoli (CB), via Pastore Z.I. loc. Greppe di Pantano s.n.c., p.i.: 00631170701, elett.te dom.ta in Napoli, via Toledo n. 156, presso lo studio dell'Avv. BRUNETTI MASSIMO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione

- ATTRICE

Е

LE SPECIALITA' ITALIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli, al Viale Antonio Gramsci 17/b, P. IVA 05041780650, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Mauriello, con cui elettivamente domicilia in Avellino, alla Via F. Iannaccone, 7, in virtù di atto di procura posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA

Oggetto: impugnazione lodo arbitrale irrituale.

<u>Conclusioni</u>: all'udienza cartolare del 09/06/2022 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi qui interamente trascritte.



Sentenza n. 9463/2022 pubbl. il 25/10/2022 RG n. 29806/2019



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la O. P. Associazione Ortofrutticola Molisana s.c.a.r.l. conveniva in giudizio la "Le Specialità Italiane S.r.l." per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"a. annullare il Lodo irrituale reso in data 10/9/2019 in disaccordo tra gli arbitri costituiti in collegio presso la C.C.I.A. di Salerno, nella controversia tra "Le specialità italiane S.r.l." e Associazione Ortofrutticola Molisana s.c.r.l., in relazione al contratto per la cessione di pomodoro da industria campagna di trasformazione 2017 n. 15 del 13/6/2017 e della relativa clausola compromissoria;

b. accogliere la domanda proposta da A.O.M. s.c.r.l. ed accertare e dichiarare l'inadempimento della soc. "Le specialità italiane S.r.l." nella esecuzione del contratto per la cessione di pomodoro 2017 $n^{\circ}15$ del 13/6/2017 per non avere ritirato Kg 7.935.700 di prodotto fruttificato, con conseguente condanna della medesima società di trasformazione conserviera al pagamento in favore della A.O.M. della penale prevista dall'art. 5 del contratto pari ad ℓ 214.263,90;

c. con vittoria di spese e competenze di lite".

A tal fine deduceva che:

- in data 13.06.2017 le parti sottoscrivevano un **contratto per la cessione di pomodoro** da industria per la campagna 2017, per un quantitativo stimato di Kg. 15.000.000 e per una superficie investita di circa 150 ettari, con cui l'A.O.M. si impegnava a far coltivare dai propri soci e nei propri fondi, pomodoro di qualità sana, leale e mercantile da consegnare al trasformatore "Le specialità italiane S.r.l." che, a sua volta, si obbligava a ritirare la materia prima e a pagare all'associazione il prezzo pattuito per i quantitativi ritirati;
- la società convenuta attivava la **clausola di arbitrato irrituale** prevista dall'art. 8 del contratto, lamentando l'inadempimento di controparte per la







difformità delle consegne di pomodoro del 04.07.2017 rispetto alla qualità mercantile prevista in contratto, verificando all'atto dello scarico presso il proprio stabilimento scarti complessivi (per presenza di inerti, pomodoro verde o marcio) superiori alla previsione contrattuale; nonché il mancato carico di 35 automezzi predisposti il 25/9/2017 per il ritiro in campo presso l'azienda Passalacqua di Apricena (FG), in quanto il rappresentante dell'azienda di produzione agricola associata all'A.O.M. assumeva, causa maltempo, l'impossibilità alla raccolta del pomodoro;

- per tali circostanze la società "Le specialità italiane S.r.l." assumeva un inadempimento della A.O.M. nella esecuzione del contratto, grave e rilevante ex artt. 1375, 1175 e 1176 c.c., per non avere consegnato 9.352,44 tonnellate di pomodoro e conseguentemente, chiedeva il riconoscimento della penale prevista nell'art. 5 del contratto pari ad € 252.688,79 corrispondente al 20% del prezzo contrattuale del prodotto non consegnato;
- la Organizzazione di produttori A.O.M. s.c.a.r.l., costituitasi nel procedimento arbitrale, contestava gli assunti avversari e spiegava domanda riconvenzionale lamentando, a sua volta, l'inadempimento della controparte contrattuale, sostanziatosi nel mancato ritiro di merce dei quantitativi di pomodoro fruttificati nei campi, pari a 9.358.844 kg e chiedeva condannarsi "Le specialità italiane S.r.l." al pagamento della penale stabilita dall'art. 5 pari ad € 252.688,79;
- il collegio arbitrale, ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti ed espletate le prove testimoniali e la CTU tecnico-agronomica, decideva la controversia in data 10.09.2019 con **lodo irrituale** che statuiva:
- "a) accoglie la domanda proposta dalla società attrice ("Le specialità italiane S.r.l.") e accerta l'inadempimento agli obblighi di consegna dell'associazione convenuta;





- b) per l'effetto condanna l'associazione convenuta (AOM) al pagamento in favore della società attrice della somma di € 214.263.90 con gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese per la difesa tecnica;
- d) dispone che i costi sostenuti per i compensi degli arbitri, per la consulenza tecnica, per i diritti della Camera di Commercio di Salerno, restino a carico delle parti che li hanno sostenuti".

Parte attrice agiva, pertanto, in giudizio lamentando la "violazione dell'art.
808 ter co. 2, 2° c. n. 1 e 4, c.p.c. per errore rilevante della decisone degli
arbitri la cui deliberazione risulta frutto di una falsa rappresentazione dei
fatti devoluti dalle parti al Collegio per giungere ad una soluzione negoziale,
per non avere tenuto conto di tutti gli elementi della controversia e per
averne presupposto altri inesistenti, anche in quanto si sono ritenute rilevanti
o contestate circostanze mai sollevate negli atti che individuavano il
contenuto del mandato a decidere la controversia insorta".

Infatti, secondo la ricostruzione attorea, la delega contrattuale agli arbitri a risolvere la controversia era stata violata poiché la decisione veniva motivata sulla base di circostanze di inadempimento mai discusse tra le parti e mai contestate alla A.O.M., sia prima che dopo l'avvio del contenzioso.

In particolare, "Le specialità italiane S.r.l." avrebbe lamentato in sede arbitrale un inadempimento della A.O.M. fondato esclusivamente sulla scadente qualità del prodotto, per le consegne del giorno 04.09.2017 nonché sul mancato carico di 35 automezzi predisposti per il ritiro in campo presso l'azienda Passalacqua di Apricena (FG) in data 25.09.2017.

Gli arbitri, invece, avrebbero deciso la controversia, non considerando le doglianze circa la scarsa qualità del pomodoro, bensì rilevando l'inadempimento della AOM per la mancata predisposizione di un calendario (da concordare con le aziende produttrici associate e poi con l'azienda trasformatrice), sì da consentire alla controparte contrattuale di "organizzare"







tutte le attività della trasformazione e ancor prima di organizzare il trasporto del prodotto rendendo possibile la consegna e così l'accettazione" (pag. 16 del lodo).

La circostanza in commento, oltre ad integrare un'ipotesi di pronuncia *ultra petita*, costituirebbe, secondo l'attrice, errore rilevante in cui è incorso il Collegio Arbitrale, per aver falsamente individuato gli obblighi previsti dal contratto del 13.06.2017 a carico della A.O.M che, all'art. 4, non pone alcun obbligo a carico della parte agricola di predisporre calendari di consegna.

La previsione contrattuale, infatti, prevede che "le parti contraenti concorderanno con apposito documento integrante del presente contratto, se richiesto, i calendari di consegna, ovvero i tempi, le quantità giornaliere e le tipologie di prodotto", richiedendo, pertanto, sia la predisposizione da parte di entrambi i paciscienti, sia la richiesta della redazione del calendario ad opera di una delle due parti; condizioni che non si sarebbero verificate, secondo l'attrice, nel caso in esame.

Costituitasi in giudizio, la società "Le specialità italiane S.r.l." deduceva, preliminarmente, l'inammissibilità del proposto gravame per mancato rispetto dell'art. 808 ter co. 2 cod. proc. civ., giacché fondato, a ben vedere, su motivi di merito non censurabili dinanzi al giudice ordinario. In particolare, evidenziava come, nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale, non si fosse limitata a contestare la qualità dei prodotti consegnati dalla A.O.M., ma avesse censurato integralmente il comportamento della controparte contrattuale deducendo che "nonostante i numerosi reclami ed i mancati ritiri della merce la convenuta ha perseverato nel proprio inadempimento. Non vi è dubbio alcuno che le consegne effettuate non abbiano rispettato gli standard qualitativi prescritti dal contratto, ovviamente facilmente comprensibili trattandosi di prodotti destinati all'alimentazione, per di più biologica, e su cui non si può transigere o derogare per ovvie ragioni. Tra l'altro nel caso di specie le consegne sono state scarse e







continuamente procrastinate con l'espediente delle avverse condizioni metereologiche. Ed è facile comprendere come la reiterata impossibilità al ritiro ha reso il prodotto non più utilizzabile" (cfr. pag. 5 atto di citazione e pag. 6 memoria introduttiva procedimento arbitrale).

La società chiedeva, dunque, che il Collegio accertasse e dichiarasse l'inadempimento contrattuale della AOM e, dunque, legittimamente gli arbitri avrebbero definito la vertenza confermando l'inadempimento dell'associazione rispetto agli obblighi contrattuali.

Tanto premesso, la domanda proposta A.O.M. s.c.a.r.l. va rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.

Preliminarmente, si osserva che non è controversa tra le parti l'esistenza e la validità di una clausola di arbitrato irrituale di cui all'art. 8 del contratto n. 15 del 13.06.2017 secondo cui "le parti convengono di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra loro esclusivamente in merito all'applicazione delle penali previste dall'art. 11 del Contratto Quadro Area e dal presente contratto di fornitura, mediante arbitrato irrituale, che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza".

Com'è noto, l'arbitrato irrituale ha trovato riconoscimento normativo solamente con la riforma del Codice di procedura civile del 2006 che, all'art. 808 ter co. 2 cod. proc. civ., ne ha espressamente riconosciuto la natura di "determinazione contrattuale".

L'arbitrato irrituale si fonda, infatti, su un atto di investitura privata con il quale viene demandata agli arbitri un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non una funzione giurisdizionale, a differenza dell'arbitrato rituale che, sebbene ponendosi anch'esso su un piano privatistico, comporta l'esercizio di un'attività sostitutiva di quella giurisdizionale e il relativo lodo acquista la medesima efficacia della sentenza ex art. 824 bis cod. proc. civ.







Pertanto, il lodo irrituale non può essere impugnato con i mezzi di cui agli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., ma unicamente per i motivi di impugnazione di cui all'art. 808 ter co. 2 cod. proc. civ. ai quali, secondo la tesi prevalente, devono aggiungersi le ordinarie impugnative negoziali.

Nel caso in esame, parte attrice ha impugnato il lodo ex art. 808 ter co. 2 n. 1) e n. 4) nonché per errore ex art. 1429 c.c.

Preliminarmente, si evidenzia che l'attrice, sebbene abbia richiamato sia il n.) 1 che il n) 4 del comma secondo dell'art. 808 ter, ha, in realtà, contestato fatti riconducibili esclusivamente al n. 1), e non anche al n. 4), atteso che quest'ultimo concerne la violazione di **regole procedimentali** che le parti hanno imposto come condizione di validità del lodo, circostanza nemmeno allegata da parte attrice.

Il lodo è annullabile, infatti, "se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo" da intendersi come mancato rispetto dei criteri di valutazione previsti dalle parti per l'emanazione del lodo ovvero il mancato rispetto dei criteri di giudizio, secondo diritto o secondo equità, indicati nella convenzione arbitrale.

Parte attrice sostiene, invero, essenzialmente, l'invalidità del lodo per aver gli arbitri pronunciato su circostanze di inadempimento mai in discussione tra le parti, violando, dunque, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il nuovo art. 808 ter co. 2 n.1 cod. proc. civ., per come introdotto dal d.lgs. 40/2006, difatti, ha reso possibile l'annullabilità del lodo in caso di pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione di arbitrato, che ricorre sia nel caso in cui si intenda far valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia nel caso, opposto, in cui si sostenga che l'oggetto della decisione non corrisponda puntualmente a quello della controversia deferita agli arbitri (cfr. Cass. 6830/2014), motivi prima ricondotti dalla giurisprudenza ad un'ipotesi di eccesso dai limiti del mandato (cfr. Cass.5721/2002; Cass. 11678/2001).





La doglianza non può essere accolta.

In primo luogo, si osserva come il vizio di ultrapetizione di cui al numero 1 dell'art. 808 ter co. 2 cod. proc. civ. è censurabile purché "la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale", circostanza che non risulta verificatasi nel caso di specie.

In ogni caso, il motivo di impugnazione è infondato nel merito, non riscontrandosi alcuna esorbitanza della pronuncia del collegio arbitrale rispetto alla controversia ad esso deferita.

In particolare, dalla lettura dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale della società "Le specialità italiane S.r.l." si evince che la controversia demandata al Collegio aveva ad oggetto l'inadempimento della A.O.M. fondato sui seguenti motivi:

- la consegna di partite di pomodori al di sotto degli standard qualitativi pattuiti;
- il mancato carico, in assenza di giustificato motivo, di 35 autotreni (contestandosi la giustificazione addotta da controparte delle avverse condizioni metereologiche);
- la mancata predisposizione di un piano di consegne, alla cui richiesta (con mail del 27.09.2017) l'azienda associata Passalacqua replicava che le condizioni metereologiche avrebbero impedito la consegna dei prodotti e reso impossibile anche la formulazione di un piano di coltivazione (richiesto nuovamente senza esito con mail del 29.09.2017);
- la consegna di sole 4.141,156 tonnellate di merce a fronte delle 15.000 pattuite in contratto (pari ai 15.000.000 kg ivi previsti), con una mancata consegna per 9.358,844 tonnellate.

Sulla base di tali argomentazioni, dunque, la società quivi convenuta chiedeva l'applicazione della penale di cui all'art. 5 del contratto, pari al 20 % del prezzo contrattuale, espressamente oggetto della convenzione arbitrale di cui al successivo articolo 8 (cfr. memoria illustrativa di parte convenuta, all. n. 4 comparsa di costituzione).







È evidente, da quanto sin qui osservato, che l'assunto di parte attrice secondo cui "Le specialità italiane S.r.l." avrebbe lamentato l'inadempimento a carico della A.O.M. "esclusivamente per ragioni dipendenti dalla scadente qualità del prodotto" è totalmente smentito dalle risultanze documentali, essendo palese che la società trasformatrice contestava la mancata consegna delle quantità di merce pattuita (invocando, per tale ragione, la penale contrattualmente prevista per l'inadempimento dell'obbligo di consegna).

Peraltro, la circostanza che 9.358,44 tonnellate di prodotto fruttificato non fossero state consegnate è confermata dal fatto che la stessa domanda riconvenzionale spiegata dalla A.O.M. riguardava la responsabilità della "Le specialità italiane S.r.l." per il mancato ritiro della medesima quantità di prodotto.

Legittimamente, dunque, il Collegio arbitrale rilevava di essere chiamato a valutare "se vi sia stato un inadempimento degli obblighi di consegna da parte del produttore e se vi sia stato (in alternativa) un inadempimento agli obblighi di accettazione (in tal senso, deve essere intesa la domanda del produttore) da parte del trasformatore, in caso di esito positivo dell'accertamento dovrà essere applicata la penale contrattuale" (pag. 25 del lodo, all. 3 comparsa costituzione).

Per tutto quanto esposto, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 808 ter co. 2 n.1) cod. proc. civ., non essendovi stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Rigettato il primo motivo di impugnazione del lodo, occorre passare all'**altro motivo**, incentrato da parte attrice sulla sussistenza di **un errore rilevante** in cui è incorso il Collegio arbitrale, per aver falsamente individuato gli obblighi previsti dal contratto del 13.06.2017.

L'esame della fondatezza della censura è, tuttavia, precluso a questo giudice atteso che l'errore denunciabile in sede giurisdizionale, a seguito di lodo irrituale, è solo quello sostanziale, che deve presentare, a norma dell'articolo 1428 cod. civ., i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su







taluno degli elementi indicati nell'articolo 1429 cod. civ., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri irrituali; ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri, e cioè nel caso in cui abbiano avuto un'alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendo altri inesistenti, ovvero ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa (cfr., *ex multis*, Cass. 2988/2008; Cass. 18577/2004; Cass. 4841/2002).

Pertanto, a fronte di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti, non può assumere rilievo in questa sede il cosiddetto **errore di valutazione o di giudizio** attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia. Per cui il lodo irrituale **non è impugnabile per** *errores in iudicando*, come è invece consentito dall'articolo 829 cod. proc. civ., per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in **un'erronea interpretazione dello stesso contratto** stipulato dalle parti che ha dato origine a loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (in termini, Trib. Milano, sezione I, 26.6.2012).

È evidente, dunque, che l'errore censurato da parte attrice per avere il Collegio arbitrale "falsamente individuato gli obblighi previsti dal contratto del 13.06.2017" costituirebbe, ove fondato, un errore di valutazione e di giudizio – e non anche un errore di fatto – non censurabile, per le ragioni appena esposte, nel giudizio instaurato per l'impugnazione del lodo irrituale. La complessa istruttoria svolta in sede arbitrale (consistita nell'audizione di sette testimoni, tre per parte istante e quattro per l'AOM, e nell'esperimento





di apposita consulenza tecnica) e l'articolata motivazione resa dal Collegio consentono di escludere la sussistenza di errori sostanziali rilevabili in questa fase giurisdizionale.

Il collegio ha, infatti, fondato la propria decisione determinando la responsabilità per mancata consegna della merce, dedotta da entrambe le parti, rilevando che "se l'obbligazione principale posta a carico del produttore è quella di consegnare, una volta eccepito l'inadempimento è il medesimo produttore che deve dare adeguata prova che la fornitura non è stata resa possibile dall'inadempimento del trasformatore agli obblighi accessori posti a suo carico in termini di cooperazione all'adempimento" (pag. 25 lodo arbitrale, all. 3 comparsa di costituzione).

Le successive argomentazioni concernenti la predisposizione di un calendario di ritiro concordato dalle parti, di cui all'art. 4 del contratto, non rappresentano un errore circa l'individuazione degli obblighi gravanti sulla produttrice agricola (come se il Collegio avesse ritenuto sussistere l'inadempimento per il solo fatto che la A.O.M. non aveva provveduto a predisporre un calendario di ritiro della merce,) ma costituiscono ragioni utilizzate dal Collegio per meglio motivare la decisione circa la sussistenza dell'inadempimento dell'obbligazione principale, gravante sulla A.O.M., di consegnare la quantità di merce convenzionalmente pattuita.

Quanto sin qui osservato non può che comportare il rigetto della domanda di annullamento del lodo impugnato (non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità come invece sostenuto dalla conventa, atteso che parte attrice ha eccepito motivi di impugnazione riconducibili alle previsioni normative, rilevatisi, tuttavia, infondati).

Il rigetto della domanda di annullamento del lodo preclude l'esame della domanda consequenziale formulata da parte attrice e delle eccezioni in merito spiegate dalla società convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate,





secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLA MOLISANA - A.O.M. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA nei confronti di LE SPECIALITA' ITALIANE S.R.L., così provvede:

- rigetta la domanda di annullamento avanzata dalla attrice Associazione Ortofrutticola Molisana;
- 2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Walter Mauriello, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 13.430,00, per onorari, oltre IVA, cpa e spese generali al 15% come per legge.

Così deciso in Napoli, il 25/10/2022.

Il Giudice (dott. Luigia Stravino)

